



# COMUNE DI VILLA LATINA

(Provincia di Frosinone)

Piazza Umberto I, 10 – 03040 Villa Latina - Tel. 0776.688015 - Fax 0776.688566 - C.F.: 82000470607  
e-mail: [ufficiosindaco@comune.villalatina.fr.it](mailto:ufficiosindaco@comune.villalatina.fr.it) – [protocollo@pec.comune.villalatina.fr.it](mailto:protocollo@pec.comune.villalatina.fr.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 1739

Villa Latina, 09/07/2024

Ordinanza N. 8 del 09/07/2024

**OGGETTO: FESTA ANNI '90 – THE MEMORIES: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BIBITE E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, dalle ore 18:00 del giorno venerdì 12/07/2024 alle ore 03:00 del giorno sabato 13/07/2024.**

### IL SINDACO

- premesso che con nota prot. nr. 1670 del 02/07/2024, la Pro Loco di Villa Latina comunicava l'intenzione di organizzare una manifestazione denominata "Festa anni 90" presso il parcheggio comunale sito in Via Roma;
- evidenziato che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica; tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- evidenziato inoltre come le bottiglie, i bicchieri ed altri contenitori di vetro possano essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- ravvisata la necessità, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza e porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai beni pubblici, al fine di limitare i rischi per i partecipanti all'evento, garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza ed al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla manifestazione;

visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

attesa la propria competenza;

### ORDINA

dalle ore 18:00 del giorno venerdì 12/07/2024 alle ore 03:00 del giorno sabato 13/07/2024 in tutto il territorio comunale:

il divieto di vendita e di somministrazione, anche a titolo gratuito, di bibite e alcolici in contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro.

Il divieto riguarda tutti gli esercizi e strutture di vendita piccole, medie o grandi, gli esercizi commerciali, gli artigiani per l'asporto, i pubblici esercizi, i distributori automatici, il commercio ambulante e lo street food.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Dispone che la presente ordinanza sia resa nota tramite pubblicazione all'albo pretorio telematico ed inviata a:

- Prefettura di Frosinone;
- Comando Stazione Carabinieri Atina;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali Atina;
- Polizia Locale Picinisco.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, e in applicazione della Legge nr. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, alternativamente, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco  
Persichini Luciano

